



COMUNE DI QUINDICI

Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.09

DEL 19/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato con invito del Presidente in data 07/07/2023 Prot. n.4367, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale, risultano presenti:

N.	NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
	SINDACO		
1.	Eduardo Rubinaccio	X	
	CONSIGLIERI		
2.	Salvatore Santaniello	X	
3.	Sebastiano Russo	X	
4.	Angelo Giovanni Mazzocca	X	
5.	Alfredo Santaniello	X	
6.	Immacolata Fusco	X	
7.	Francesco Santaniello	X	
8.	Massimo Grasso		X
9.	Francesco Grasso		X
10.	Valerio Ferrentino		X
11.	Lino Selvestrini		X
	TOTALE	7	4

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Angela Maffucci, incaricato della redazione del verbale. Presiede l'adunanza il sig. Russo Sebastiano, nella sua qualità di Presidente, il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di che trattasi.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale esclusi quelli appartenenti agli IACP ora ATER;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto di legge vigenti non regolamentato si applicano le disposizioni*";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE		Tipo di immobile
Base	Massima	
0,50%	0,60%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	Altri immobili
-------	-------	----------------

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso (categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	5 per mille e detrazione euro 200,00
Fabbricati rurali strumentali	10,6 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,6 per mille
Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall'abitazione principale	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	10,60 per mille

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti i pareri espressi favorevoli:

-di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come da visto allegato al presente provvedimento;

-di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come da visto allegato al presente provvedimento;

Sentito il Presidente che ha indetto votazione palese sulla proposta di cui all'oggetto il cui esito proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore:

Presenti e votanti.	N.07
Voti favorevoli	N.07
Voti contrari	N.//
Astenuti	N.//

Sulla base della suindicata votazione il Consiglio, ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) **Tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di approvare** per l'anno 2023 le aliquote della "nuova" IMU indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	5 per mille e detrazione euro 200,00
Fabbricati rurali strumentali	10,60 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Fabbricati gruppo "D"	10,60 per mille
Altri fabbricati distinti in catasto nelle categorie diverse dall'abitazione principale	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Immobili concessi in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze (una sola pertinenza per categoria catastale (C/2; C/6 e C/7)	10,60 per mille

- 3) **di approvare** per l'anno 2021 i valori delle aree fabbricabili determinati dal Responsabile dell'Area tecnica che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale.
- 4) **dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione urgente e, previa apposita e distinta votazione (presenti n.7, astenuti n.// voti favorevoli n.7, voti contrari nessuno) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 d.lgs 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMU 2023

AREA FINANZIARIA

-PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (di competenza del Dirigente del Servizio proponente) “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA


AREA FINANZIARIA

-PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (di competenza del Dirigente del Servizio “Servizi Finanziari e del Personale”).

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

IL RESPONSABILE DI AREA

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Russo Sebastiano


IL SEGRETARIO COMUNALE
F170 Dott.ssa Angela Maffucci

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta nel registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.L.vo 267/2000.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
è stata pubblicata all'Albo Pretorio, on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 , comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69), per 15 giorni consecutivi a partire dal _____;
è divenuta esecutiva:
-ai sensi ai sensi dell'art. 134 D.L.vo 267/2000 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, poiché non soggetta a controllo;
-ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.vo 267/00 perché resa immediatamente eseguibile.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F170 Dott.ssa Angela Maffucci

-
- In data copia della presente determinazione viene trasmessa a:
- Sindaco/ Commissario – Commissione Prefettizia.....
 - Assessore
 - Segretario comunale
 - Direttore generale
 - Area Finanziaria
 - Area

Il Responsabile dell'Area Amministrativa